



La formazione e addestramento al lavoro sicuro degli studenti

Claudio Bendanti

Settimane della Sicurezza 2014

LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NELL'ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Lunedì 10 Novembre 2014 ore 9.30 Istituto "F. Alberghetti" Via Pio IX - Imola (BO)

ASSOCIAZIONE TAVOLO 81 IMOLA

Via Emilia, 25 · 40026 Imola (Bo) Tel. 0542.35215 · Fax 0542.30516

Site www.tavolo81imola.org • E-Mail segreteria@tavolo81imola.org









D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

[...]

Articolo 2 - Definizioni

- 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
- a) **«lavoratore»**: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, ...

Al lavoratore così definito è equiparato: ...il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione...





D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

[...]

Articolo 2 - Definizioni

[...]

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

TRASMISSIONE DI CONOSCENZE ... SAPERE...







D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

[...]

Articolo 2 - Definizioni

[...]

aa) **«formazione»:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla **acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti** in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

PROCESSO COMPLESSO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE ... SAPER ESSERE...





www.imtechsrl.com

LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO AL LAVORO SICURO DEGLI STUDENTI



D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

[...]

Articolo 2 - Definizioni

[...]

cc) **«addestramento»:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'**uso corretto** di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

CARATTERE EMINENTEMNTE PRATICO ... SAPER FARE ...







www.imtechsrl.com

LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO AL LAVORO SICURO DEGLI STUDENTI



D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

- Comunicazione a una via
- Trasmissione di conoscenze informazioni
- Specifica per singola impresa
- Effettuata dal datore di lavoro
- No collaborazione con organismi paritetici

- Processo complessoAcquisizione di competenze
- Generale per settore produttivo
- Effettuata dal datore di lavoro o enti bilaterali
- Si collaborazione con organismi paritetici
- Modalità didattica teorica o teorico - pratica

- Carattere pratico
- Uso corretto macchine attrezzature - DPI
- Specifico per singola impresa
- Effettuata dal datore di lavoro
- No collaborazione con organismi paritetici

INFORMAZIONE

FORMAZIONE

ADDESTRAMENTO





D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

[...]

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;





D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
- 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.





D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

- 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

 $[\dots]$



www.imtechsrl.com

LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO AL LAVORO SICURO DEGLI STUDENTI



D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

[...]

- 4. La **formazione** e, ove previsto, **l'addestramento** specifico devono avvenire in occasione:
 - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Sanzioni Penali

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• Art. 36, co. 1 e 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]

Sanzioni Penali

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]







Accordo 21 dicembre 2011 nº221 - tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la **formazione dei lavoratori** ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n®








L'accordo disciplina i processi formativi, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per quanto attiene:

- la durata,
- i contenuti minimi
- le modalità della formazione
- l'aggiornamento




della formazione obbligatoria di di **lavoratrici e lavoratori** (oltre che di preposti e dirigenti)





www.imtechsrl.com







I lavoratori di nuova assunzione (lavoratori, preposti e dirigenti) devono partecipare ai corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione.

Se non risulta possibile completare il corso di formazione prima di adibire il lavoratore alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.







www.imtechsrl.com

Modulo Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti:

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Durata Minima:

4 ore per tutti i settori ed indipendente dal settore







www.imtechsrl.com

Modulo Formazione Specifica

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28.

Contenuti:

Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze, Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi.

Una volta effettuato costituisce credito formativo permanente esclusivamente per aziende del medesimo settore produttivo e neppure nel caso di trasferimento o cambio di mansione, introduzione di nuove

attrezzature, nuove

tecnologie,

nuovi prodotti chimici








Decreto interministeriale 6 marzo 2013. Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro: avviso in G.U. il 18 marzo 2013.

Il decreto riguarda "i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli **articoli 34** e **37** del D.Lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011.

Entrata in vigore: 18/03/2014

Requisiti minimi e fondamentali, ovvero i criteri che devono assicurare il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I criteri sono strutturati per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica.





OBBLIGHI DEL TITOLO III del D.Lgs.81/08 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro [...]

- 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

• • • • • • • •





OBBLIGHI DEL TITOLO III del D.Lgs.81/08 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento

[...]

- 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art.71, co. 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
- 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.





www.imtechsrl.com

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012



Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché:

- · le modalità di riconoscimento di tale abilitazione;
- i soggetti formatori;
- · la durata;
- · gli indirizzi;
- i requisiti minimi di validità della formazione.

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Pubblicato sulla G.U. n° 60 del 12/03/2012 Entrato in vigore il 12/03/2013






La formazione prevista dall'Accordo del 22/02/2012 (<u>vincolante</u>), però soddisfa, per le sole attrezzature di lavoro contemplate, adempimento a quanto previsto dall'art. 73, co.4 del D. Lgs. N°81/08.

Per le altre attrezzature, indicate dall'art. 73, co. 4 del D.Lgs. n°81/2008, il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori (anche in assenza di definizione dei contenuti minimi).

Attrezzature individuate nella VdR (non ricomprese nell'elenco di cui all'Accordo 22/02/2012) Ad esempio: mezzi di sollevamento quali carriponte, gru fisse, ecc.)





Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 - CONTENUTI -

Allegato A diviso in:

Parte A

Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (ex art. 73, comma 5 del D. Lgs. N° 81/2008).

Parte B

Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 71, co. 7. (art. 73, comma 5 del D. Lgs. n° 81/2008)






www.imtechsrl.com


Tipologia Attrezzatura	Modulo Giuridico Normativo (ore)	Modulo tecnico (ore)	Modulo Pratico Specifico (ore)	Total e ore
Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili (PLE)	1	3	4 per PLE su stabilizzatori	8
			4 per PLE che possono operare senza stabilizzatori	8
			6 per l'uso di PLE con e senza stabilizzatori	10
Gru a torre	1	7	4 per gru a rotazione in basso	12
			4 per gru a rotazione alto	12
			6 per gru a rotazione in alto/ basso	14
Gru mobili	1	6	7	14
Gru mobile con falcone telescopico o brandeggiabile	1 (modulo giuridico) + 6 (modulo tecnico) + 4 (modulo teorico)		7 (modulo pratico) + 4 (modulo pratico)	22
Gru per autocarro	1	3	8	12
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	1	7	4 per carrelli industriali semoventi	12
			4 per carrelli industriali semoventi a bracci o telescopici rotativi	12
			4 carrelli /sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	12
			8 per carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio	16
Trattori agricoli o forestali	1	2	5per trattori a ruote	8
			5 per trattori a cingoli	8
Macchine Movimento Terra (MMT)	1	3	6 per escavatori idraulici	10
			6 per escavatori a fune	10
			6 per pale caricatrici frontali	10
			6 per le terne	10
			6 per autoribaltabili a cingoli	10
			12 per escavatori idraulici, caricatori frontali a terne	16
Pompe per Calcestruzzo	1	6	7	14





www.imtechsrl.com







La formazione dei GIOVANI LAVORATORI

Nei confronti dei giovani lavoratori è opportuno adottare una modalità di approccio alla formazione diversa da quella effettuata per gli adulti, in considerazione delle diverse pratiche di comunicazione che caratterizzano le due categorie.

Valgono comunque le regole di una buona comunicazione applicabili in tutti i contesti (chiarezza, disponibilità all'ascolto, coerenza tra il dichiarato e l'agito e tra il verbale e il non verbale...), con alcune attenzioni particolari, considerando la situazione di dipendenza e di vulnerabilità di chi entra in un contesto preesistente che ha proprie logiche, regole e sistemi di relazione, reso più difficile dallo stato di fragilità emotiva di chi non ha ancora raggiunto la piena maturità.





La formazione dei GIOVANI LAVORATORI

L'esperienza dimostra come i giovani siano più propensi ad adottare le misure di sicurezza impartite, verosimilmente in rapporto all'assenza di comportamenti pericolosi consolidati oltre al loro minor "potere contrattuale".

D'altro canto il desiderio di uniformarsi e di essere accettati dai colleghi induce spesso processi di adeguamento che, in relazione al contesto lavorativo, possono risultare favorevoli o sfavorevoli in termini di sicurezza.

In quest'ottica acquisisce ancora una valenza strategica la figura dei tutor, in particolare quello aziendale.

Il tutor, per definizione, accompagna, sostiene, incoraggia, evidenzia, non dà risposte ma piuttosto stimola domande, evita gli atteggiamenti paternalistici come quelli complici.





Grazie per l'attenzione

